



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/06/2021

*originale*

### OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021:  
MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'anno **Duemilaventuno** e questo di **Trenta** del mese di **Giugno** alle ore **17:10** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Assente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Antonino Musco, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: , ,

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021:  
MODIFICHE/INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza, in videoconferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, dott. Antonino Musco, in videoconferenza.

L'identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta medesima.

Il Sindaco Presidente illustra le proposte che contengono alcune modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI che riguardano il recepimento di variazioni normative a livello nazionale che a sua volta recepisce delle modifiche introdotte dalla normativa europea, che riguardano in particolare l'assimilazione dei rifiuti prodotti da utenze domestiche. L'assimilazione, in base alla modificata normativa scompare e quindi il testo del Regolamento viene modificato nelle parti dove si faceva riferimento alla gestione dei cosiddetti rifiuti assimilati. Essendo cambiata la classificazione dei rifiuti, ci sono anche i rifiuti che non possono più essere conferiti insieme ai rifiuti domestici.

Un altro aspetto sul quale è stata esercitata la discrezionalità del Comune è quella legata alla riduzione/agevolazioni straordinarie per l'anno 2021, legate al COVID. Lo Stato, infatti, ha contribuito e contribuirà con un trasferimento significativo ai Comuni, proprio per sostenerli nel riconoscimento di agevolazioni alle utenze non domestiche nell'anno nel quale comunque l'emergenza sanitaria ha continuato a impattare. Sono state modificate potenziando le riduzioni già riconosciute nel 2020, dato che si prevede che venga riconosciuto un contributo superiore rispetto a quello che avevamo ipotizzato nell'anno 2020, quando è stato approvato il Regolamento.

Il Sindaco Presidente prosegue affermando che al momento non c'è ancora un atto ufficiale del Governo che formalizzi l'importo effettivo che verrà trasferito ai Comuni, la modifica è stata inserita sulla base delle cifre ufficiose comunicate ai Comuni da IFEL. Nel Regolamento è stato inserito un comma in cui sono specificate le agevolazioni sulla base delle categorie previste da una normativa specifica. Sono state, quindi, previste delle riduzioni sulla base di quello che si ipotizza possa essere l'impatto che le varie attività non domestiche hanno avuto durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

È stata quindi individuata un'agevolazione/riduzione pari al 25% della quota variabile; 25% per le categorie uffici ed agenzie; 50% per altre due categorie, autofficine, carrozzerie, elettrauto, birrerie, hamburgerie, mense.

Infine ci sono una serie di categorie molto più numerose, per le quali sono previste un'agevolazione/riduzione pari al 100% della quota variabile, che sono la categoria 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 22, 24 e 27 della nostra classificazione. Si tratta di un'agevolazione molto importante e molto estesa, che tocca una platea molto ampia di utenze non domestiche, molto superiore rispetto a quella del 2020.

Le agevolazione/riduzione sono state prese sulla base di diversi parametri quali il budget che si ritiene di poter avere a disposizione, il numero di utenze che rientrano in una certa categoria, e anche le tariffe della TARI.

Il Sindaco Presidente conclude dicendo che le modifiche al Regolamento sono la sintesi di diverse riflessioni che hanno tenuto in considerazione anche l'impatto che la situazione sanitaria ha avuto sulle utenze non domestiche.

Interviene il Consigliere Mengoli Lorenzo che dichiara che anche la tassa sul pattume in questo momento è un fardello che va ad appesantire molte attività. E' vero che ci sono attività che non hanno risentito della crisi, ma le agevolazioni vanno tutte bene in questo periodo. Il Consigliere prosegue dicendo che lo Stato ci dà questa possibilità e dichiara che si prenderà la responsabilità di votare a favore sperando che questo aiuti quel pochino che è possibile le attività che sono veramente in difficoltà.

Interviene il Consigliere Diolaiti Giorgio che ricorda che come gruppo hanno sempre sostenuto che bisognava avere un pochettino più di coraggio per sostenere le aziende che hanno dei problemi. Essendo un paese non è che ha dei problemi non bisogna solo contare sugli aiuti dello Stato ma bisogna incentivare le attività che hanno avuto dei problemi. Le agevolazioni potevano essere date con una percentuale maggiore; quelli che hanno messo fuori dell'impegno, e non soltanto dell'impegno, ma anche dei dipendenti, anche dei soldi, per poter continuare a produrre la ricchezza.

Dichiarazione di voto: astenuti

Interviene il Consigliere Bassi Luigi che dichiara che in base a quanto illustrato che il suo gruppo voterà a favore perché comunque sono riduzioni che sono molto importanti per tutte le aziende di Bentivoglio.

Interviene il Sindaco Ferranti Erika che rispetto a quanto già illustrato aggiunge che, nel regolamento, è stata mantenuta, come previsto dalla normativa nazionale, l'agevolazione sociale per le famiglie che rientrano nelle condizioni economiche per poter richiedere il bonus idrico, acqua, luce e gas; già dall'anno scorso in via sperimentale c'era la possibilità di applicarlo anche alla TARI. Il bonus consiste in una riduzione del 50% della quota variabile per le famiglie (utenze domestiche).

Questo tipo di riduzione è coperta da risorse di bilancio, per cui è una riduzione di tipo sociale.

Nel regolamento si è provveduto anche a razionalizzarle il punto relativo alla riduzione del 100% per le detenzioni effettuate da onlus sulla base del Decreto Legislativo 460/2007. Questa normativa è stata superata dal Codice degli Enti del terzo settore, per cui si è deciso che non fosse più opportuno mantenere questa riduzione. Dall'analisi delle onlus presenti sul territorio, queste rientrano nelle riduzioni del 100% della quota variabile applicata in modo straordinario per l'anno 2021. Altro discorso per le associazioni, che sono per la maggior parte diventate APS con il Codice del terzo settore, che avevano prima una riduzione solo del 10% e che per l'anno 2021 invece avranno un'esenzione del 100% della quota variabile in virtù della riduzione straordinaria, dell'agevolazione straordinaria COVID anno 2021.

Interviene il Consigliere Galletti Oriana che ricorda quanto sia importante l'ultimo aspetto illustrato e per ringraziare il lavoro puntuale dell'ufficio ragioneria e tributi del Comune.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco Presidente mette in approvazione la proposta.

Il Segretario Comunale procede con l'appello nominale per la votazione.

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 28 luglio 2014 e le successive modifiche e integrazioni tra cui, ultima, la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2020;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli*

183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqües, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando/modificando gli articoli come indicato nell'allegato in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *“... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”*

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione (*allegato B*), in data 28 giugno 2021 n. 13, acquisito al protocollo generale dell'ente in pari data prot. 11159, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  
Visto il D.lgs n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento (*allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Diolaiti G, Fantini I.)

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. 41 del 28 luglio 2014, e successivamente modificato con le Delibere C.C. n. 28 del 28/5/2015, n. 21 del 29/4/2016, n. 10 del 29/3/2017 e n. 21 del 28/7/2020 come indicato nell'allegato;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato come *Allegato A* alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in grassetto le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- 3) di prendere atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione (*allegato B*), in data 28 giugno 2021 n. 13, acquisito al protocollo generale dell'ente in pari data prot. 11159, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000
- 4) di dare mandato al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (*Allegato A*) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Diolaiti G, Fantini I.)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.





## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 30/06/2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Musco Antonino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---



ALLEGATO A DELIBERA DI APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

Modifiche al vigente *Regolamento TARI* per cui viene eliminata la parola “assimilati” dall’indice, dal titolo degli articoli e dal testo degli articoli.

Viene riscritto l’**Art. 2 – Gestione dei rifiuti**, viene riscritto l’**Art. 3 – Classificazione dei rifiuti**, viene riscritto l’**Art. 8 – Esclusioni dalla tassa**, viene riscritto l’**Art. 12 – Tassa giornaliera**, viene riscritto l’**Art. 14 bis – Riduzione della tassa per emergenza sanitaria da COVID-19**, viene riscritto l’**Art. 15 – Riduzione di superficie con contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**, viene riscritto l’**Art. 16 - Agevolazioni**, viene aggiunto l’**Art. 16 bis – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**, viene soppresso l’**ALLEGATO A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani** l’**ALLEGATO B: Categorie di utenze non domestiche** viene rinominato **ALLEGATO A** come segue:

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti</b></p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.</p> <p>2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.</p> <p>3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti</p>	<p><b>Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti</b></p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani <del>e assimilati</del> e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.</p> <p>2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.</p> <p>.</p> <p><del>3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:</del></p> <p><b>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</b></p> <p><b>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</b></p> <p><b>e) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</b></p> <p><b>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua;</b></p> <p><b>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,</b></p>

<p>provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.</p> <p>4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</p>	<p><del>quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</del></p> <p><del>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.</del></p> <p><del>4. — Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:</del></p> <p><del>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;</del></p> <p><del>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</del></p> <p><del>e) i rifiuti da lavorazioni industriali;</del></p> <p><del>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</del></p> <p><del>e) i rifiuti da attività commerciali;</del></p> <p><del>f) i rifiuti da attività di servizio;</del></p> <p><del>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</del></p> <p><del>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</del></p>
<p><b>Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani</b></p> <p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.</p>	<p><b>Art. 3 – Classificazione dei rifiuti</b></p> <p><del>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.</del></p> <p><b>1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (TUA) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la</b></p>

<p>2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.</p> <p>3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.</p> <p>4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.</p> <p>5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg./mq. per anno) relativo alla categoria di contribuenza, così come individuata nella delibera di approvazione delle tariffe.</p>	<p><b>definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.</b></p> <p><del>2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.</del></p> <p><del>3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.</del></p> <p><del>4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio i rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.</del></p> <p><del>5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg./mq. per anno) relativo alla categoria di contribuenza, così come individuata nella delibera di approvazione delle tariffe.</del></p>
<p><b>Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo</b></p> <p>1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno</p>	<p><b>Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo</b></p> <p>1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani <b>e assimilati</b>.</p> <p>2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno</p>

uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

#### **Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa**

##### **1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:**

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle

uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

#### **Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa**

##### **1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:**

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibile di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle

medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

**L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 19, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.**

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

## Art. 8 – Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 o che non sono collegate con scale fisse;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

## Art. 8 – Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani ~~o assimilati~~, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) ~~centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;~~

le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 o che non sono collegate con scale fisse;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si

<p>g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;</p> <p>i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;</p> <p>j) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.</p> <p>Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p> <p>2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:</p> <p>a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>b) sono soggetti alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.</p> <p>3. Sono esclusi dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;</p> <p>4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.</p> <p>5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:</p> <p>a) sono escluse dalla tassa: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;</p> <p>b) sono soggetti alla tassa: i distributori di</p>	<p>svolgono le funzioni religiose;</p> <p>g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;</p> <p>i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;</p> <p>j) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.</p> <p>Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p> <p>2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:</p> <p>a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>b) sono soggetti alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani <b>assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.</b></p> <p>3. Sono esclusi dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;</p> <p>4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.</p> <p>5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:</p> <p>a) sono escluse dalla tassa: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;</p>
--	--

carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

7. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

b) sono soggetti alla tassa: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ~~non assimilabili agli urbani e/o pericolosi~~, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

7. Per i produttori di rifiuti speciali ~~non assimilabili agli urbani~~ non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali ~~non assimilabili~~, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

**7 bis. Sono rifiuti speciali ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:**

**a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;**

**b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2016;**

**c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;**

**d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;**

**e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;**



<p>8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.</p>	<p><b>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;</b>  <b>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</b>  <b>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;</b>  <b>i) veicoli fuori uso.</b></p> <p>8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.</p> <p>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 - Tariffe della tassa</b></p> <p>1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'obbligo o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici e/o nella destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia presentata entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.</p> <p>2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 - Tariffe della tassa</b></p> <p>1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'obbligo o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici e/o nella destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia presentata entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.</p> <p>2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla</p>

tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

c) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

d) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

e) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

f) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

<p>6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa dovute e non versate.</p> <p>7. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.</p> <p>8. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:</p> <p>a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p> <p>b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p> <p>9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.</p> <p>10. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4</p>	<p>6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti <b>assimilati</b> avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa dovute e non versate.</p> <p>7. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.</p> <p>8. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:</p> <p>g) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p> <p>h) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p> <p>9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.</p> <p>10. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4</p>
--	---

del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

11. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

#### **Art. 12 – Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.

del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

11. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

#### **Art. 12 – Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti ~~assimilati~~ prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. ~~L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.~~

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive la tassa

<p>6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.</p> <p>7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 3,00 euro.</p> <p>8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.</p> <p>9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.</p>	<p>giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.</p> <p>7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 3,00 euro.</p> <p>8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.</p> <p>9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.</p>
--	---

**Art. 14 Bis – Riduzioni della tassa per emergenza sanitaria da COVID-19**

1. Sono previste solo per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni, non cumulabili tra loro, in favore:

- 1) delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19:
  - a) riduzione/agevolazione pari al 15% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 14 giorni e 60 giorni
  - b) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 61 e 90 giorni,
  - c) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo superiore a 90 giorni;
  - d) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito

**Art. 14 Bis – Riduzioni della tassa per emergenza sanitaria da COVID-19**

1. Sono previste solo per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni, non cumulabili tra loro, in favore:

- 1) delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19:
  - a) riduzione/agevolazione pari al 15% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 14 giorni e 60 giorni
  - b) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 61 e 90 giorni,
  - c) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo superiore a 90 giorni;
  - d) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:

delle singole categorie:

7 - alberghi con ristorante

8 - alberghi senza ristorante

e) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:

13 - negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e altri beni durevoli

14 - edicole

15 - negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti

22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

24 - bar, caffè, pasticceria

27 - negozi di piante e fiori

2) delle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020 riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile

2. Le riduzioni suindicate:

- di cui al punto 1) lettera a), b), c) e punto 2) si applicano a condizione che l'utente presenti apposita dichiarazione e opportuna documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse entro il 15 ottobre 2020;

- di cui al punto 1) lettera d), e) trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'anno 2020.

7 - alberghi con ristorante

8 - alberghi senza ristorante

e) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:

13 - negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e altri beni durevoli

14 - edicole

15 - negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti

22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

24 - bar, caffè, pasticceria

27 - negozi di piante e fiori

2) delle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020 riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile

2. Le riduzioni suindicate:

- di cui al punto 1) lettera a), b), c) e punto 2) si applicano a condizione che l'utente presenti apposita dichiarazione e opportuna documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse entro il 15 ottobre 2020;

- di cui al punto 1) lettera d), e) trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'anno 2020.

**3) Sono previste solo per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni, non cumulabili tra loro, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19**

**a) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:**

**11 - uffici e agenzie**

**b) riduzione/agevolazione pari al 50%**

della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:

19 - autofficina, carrozzeria, elettrauto

23 - birreria, hamburgerie, mense

c) riduzione/agevolazione pari al 100% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:

1 - associazioni, biblioteche, musei

4 - distributori di carburante, impianti sportivi

7 - alberghi con ristorante

8 - alberghi senza ristorante

9 - case di cura e riposo

13 - cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature ferramenta

14 - edicole

15 - negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

17 - barbiere, estetista, parrucchiera

22 - osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

24 - bar, caffè, pasticceria

27 - negozi di fiori e piante

#### **Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;

b) laboratori fotografici, eliografici: 25%

#### **Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1) ~~Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:~~ Qualora non sia possibile individuare le superfici da escludersi, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del presente regolamento, la superficie rilevante è

- c) autoriparatori, elettrauto: 45%
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontoiatrici: 10%
- e) laboratori di analisi: 15%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
- g) allestimenti insegne: 15%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 45%.
- i) falegnamerie: 45%
- j) magazzini di logistica 30%

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della tassa di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a

**calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento di seguito indicate:**

- c) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- d) laboratori fotografici, eliografie: 25%
- e) autoriparatori, elettrauto: 45%
- f) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontoiatrici: 10%
- g) laboratori di analisi: 15%;
- h) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
- i) allestimenti insegne: 15%;
- j) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 45%.
- k) falegnamerie: 45%
- l) magazzini di logistica 30%

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della tassa di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a



quello di riferimento.

quello di riferimento.

### Art. 16 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) Alle utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tassa del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, l'utilizzo in comodato d'uso, ecc.
- 3) Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, , purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla

### Art. 16 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) Alle utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tassa del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, l'utilizzo in comodato d'uso, ecc.
- 3) ~~Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, , purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza~~

presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. La riduzione è pari alla percentuale del quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclo rispetto alla produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa. La riduzione potrà essere determinata fino al 100% della parte variabile

~~utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.~~

**E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1 comma 649 secondo periodo della Legge n. 147 del 2013.**

**Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultate da apposita attestazione, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.**

La riduzione è pari alla percentuale del quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclo rispetto alla produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa. La riduzione potrà essere determinata fino al 100% della parte variabile e nei limiti delle disponibilità di bilancio. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di

4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di

opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al:

- a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra tre mesi e sei mesi;
- b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

- 5) Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore ai limiti di cui all'articolo 17. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe della tassa di cui all'articolo 11, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tassa ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.

- 6) La tariffa si applica in misura ridotta:
- a) del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da persone sole ultra sessantacinquenni con reddito complessivo inferiore a Euro 15.000,00
  - b) del 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%
  - c) del 100% per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza – quali titolari di pensioni sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite

opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al:

- a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra tre mesi e sei mesi;
- b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

- 5) Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore ai limiti di cui all'articolo 17. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe della tassa di cui all'articolo 11, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tassa ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.

- 6) La tariffa si applica in misura ridotta **a condizione che l'utente presenti apposita dichiarazione e opportuna documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti:**
- a) del 50% **della quota variabile** per le abitazioni non di proprietà occupate da persone sole ultra sessantacinquenni con reddito complessivo inferiore a Euro 15.000,00
  - b) del 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%
  - ~~e) del 100% per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei~~

permanentemente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente adibiti

- d) del 100% per le occupazioni o detenzioni effettuate da Onlus individuate nell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997
- e) del 10% per le occupazioni o detenzioni effettuate dalle associazioni iscritte nel registro comunale dell'associazionismo del Comune di Bentivoglio
- f) del 10% per le abitazioni occupate da famiglie numerose composte da almeno cinque componenti di cui tre o più prive di reddito e che comunque il reddito familiare fiscale lordo sia inferiore a euro 70.000,00.

~~assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza quali titolari di pensioni sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente adibiti~~

- ~~d) del 100% per le occupazioni o detenzioni effettuate da Onlus individuate nell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997~~
- ~~e) del 10% per le occupazioni o detenzioni effettuate dalle associazioni iscritte nel registro comunale dell'associazionismo del Comune di Bentivoglio~~

c) del 10% per le abitazioni occupate da famiglie numerose composte da almeno cinque componenti di cui tre o più prive di reddito e che comunque il reddito familiare fiscale lordo sia inferiore a euro 70.000,00.

d) del 50% della quota variabile per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020

#### Art. 16 bis

Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha la facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- 4) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 5) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a presentare una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante

dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

- 6) La mancata presentazione della comunicazione di avvio al recupero autonomo, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico
- 7) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 8) L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ciascun anno. Entro tale termine

l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10) Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **ALLEGATO A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e simil-pelle
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere

## **Allegato A SOPPRESSO**



- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 lettera g) del DPR 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani
- la spazzatura
- indumenti e lenzuola monouso e quelli il cui detentore intende disfarsi
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine

**ALLEGATO B: Categorie di utenze non domestiche**

**ALLEGATO B: Categorie di utenze non domestiche – rinominato ALLEGATO A**

## **ALLEGATO A: Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### **Comuni con più di 5.000 abitanti**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici e Agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

COMUNE DI BENTIVOGLIO  
Provincia di Bologna

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 13 Data 28/06/2021	OGGETTO: Parere sulla proposta n. 27 "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2021: modifiche/integrazioni"
----------------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 09,30 il revisore dei conti, si è confrontato con il Responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 27 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI 2021: modifiche/integrazioni;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Richiamato altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova imposta Unica Comunale.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario delle variazioni;

Preso atto della la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021 e 2022 derivanti dall'andamento relativo all'acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori entrate e maggiori e maggiori esigenze di spesa;

Visto il vigente "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" approvato con la Delibera C.C. n. 41 del 28 luglio 2014, e successivamente modificato con le Delibere C.C. n. 28 del 28/5/2015, n. 21 del 29/4/2016, n. 10 del 29/3/2017 e n. 21 del 28/7/2020;

Preso atto delle proposte di modifiche/integrazioni dello stesso in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 27 avente per oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI 2021: modifiche/integrazioni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

### **ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 27 "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI 2021: modifiche/integrazioni";

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 10,30

Il revisore economico-finanziaria  
(Dott. Rava Andrea)



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 25 del 30/06/2021**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021:  
MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 21/07/2021

IL RESPONSABILE I SETTORE

DOTT. FABRIZIO SIMONCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).